



COPIA

Deliberazione n. 12

COMUNE DI RICENGO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di luglio alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. ROMANENGHI Feruccio	- Sindaco	
2. PREMOLI Emilio	- Consigliere maggioranza	
3. PAOLELLA Giuliano	- “ “	
4. SASSI Ernestino	- “ “	
5. COLOMBETTI Giuseppina	- “ “	
6. PEDRABISSI Mario	- “ “	
7. NAPOLITANO Samantha	- “ “	assente
8. DAGHETTI Giuliano	- “ “	
9. BETTINELLI Alberto	- “ “	
10. DELLERA Antonio	- Consigliere minoranza	
11. MOLASCHI Anna Rosa Antonella	- “ “	
12. LISSANDRELLO Silvana	- “ “	
13. NICHETTI Ugo	- “ “	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Alesio Dott. Massimiliano, che redige il presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza Romanenghi Feruccio in qualità di sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” istitutivo dell’imposta municipale propria;
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “*Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria*” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 commi 9 e 10, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;
- la legge 24 dicembre 2012 b, 228 “legge di stabilità 2013” che introduce nuove disposizioni relativamente alla competenza del gettito dell’imposta per l’anno 2013;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 20/06/2013;

RITENUTO di determinare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote, confermando quelle del 2012:

	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 <u>nella misura massima di una unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p>
<p><u>0,42 per cento</u></p>	
<p><u>€ 200,00</u></p>	<p><u>DETRAZIONE</u></p> <p>Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <u>€ 50,00</u> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di <u>€ 400,00</u> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <u>€ 600,00</u>.</p>

<u>0,90 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.</p>
<u>0,2 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u></p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: *“Faccio presente che l'IMU, insieme all'addizionale comunale IRPEF e alla TARES sono le principali entrate su cui il Comune deve basarsi per poter predisporre il bilancio e di conseguenza poter effettuare le spese dei vari servizi”.*

DELLERA: *“Siamo contrari all'IMU perché è una tassa ingiusta e voteremo contro”.*

DAGHETTI: *“Occorrerebbe prestare maggiore attenzione, in quanto l'IMU è un'imposta non istituita dai Comuni ma dallo Stato. Di conseguenza non comprendo la vostra posizione nel senso che appare arduo essere contrari ad un qualcosa che non è stato creato dal Comune”.*

LISANDRELLO: *“Siamo in presenza di leggi senza alcuna logica. La disciplina dell'IMU non viene incontro alle esigenze dei cittadini. Le leggi dovrebbero farle e scriverle i Sindaci, in quanto sono quelli che hanno maggiore conoscenza delle esigenze delle persone”.*

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari 4 (Dellera, Nichetti, Molaschi, Lissandrello), astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta, per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come sopra indicato.
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio della presente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU, al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

PUBBLICATA IL 02/08/2013